

## Brevi riflessioni sulla gestione delle carte di polizia nel Ministero dell'Interno

ANTONIO MAZZEI

*L'entrata in vigore, venerdì 2 giugno, del DPR 184/2006, che disciplina le modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi rendendoli meno accessibili, offre lo spunto per riflettere su alcuni aspetti connessi al delicato problema della gestione - relativamente al Dicastero dell'Interno - di quei particolari documenti che sono le carte di polizia.*

*Dopo un excursus sulla legislazione italiana generale sull'argomento si evidenziano in particolare aspetti problematici giuridico-procedurali e di gestione da parte del personale delle "carte di polizia", suggerendo alcune soluzioni.*

Parole chiave: Carte di polizia - Ministero dell'Interno - Amministrazione digitale - Archivistica informatica

### Premessa

L'entrata in vigore, venerdì 2 giugno, del DPR 184/2006 che disciplina le modalità di esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi (rendendo così «i segreti dello Stato ancora più... segreti», come titolato il 25 maggio 2006 dal quotidiano "Avvenire") e l'ultimo scandalo che ha coinvolto il SISMI [Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare], con la scoperta a Roma, nell'abitazione-ufficio di un funzionario del servizio segreto militare, di un archivio contenente decine di fascicoli classificati "riservatissimi", ci offrono lo spunto per riflettere su alcuni aspetti connessi al delicato problema della gestione - relativamente al Dicastero dell'Interno - di quei particolari documenti che sono le *carte di polizia*.

### Carte di polizia e gestione dei documenti

Con tale locuzione si intendono tutte quelle relazioni prodotte da quanti appartengono a strutture che operano nel campo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica<sup>1</sup>. Le carte di polizia, che si presentano come "surrogatorie" di serie documentarie mancanti e che nel nostro Paese costituiscono la parte numericamente più

<sup>1</sup> Queste strutture, in Italia, sono individuate principalmente nell'art. 16 della legge 121/1981 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Corpo forestale) ed in altre disposizioni normative quali, ad esempio, il Codice di procedura penale. Così, alle cin-

cospicua dei fondi conservati presso gli Archivi di Stato, differiscono a seconda che siano state generate dalle forze dell'ordine (soprattutto statali) oppure dai servizi segreti, cioè da apparati differenti per organizzazione, organici, competenze e *status* del personale.

Pur godendo di una loro naturale e delicata specificità, le carte di polizia sono dei documenti la cui gestione non differisce da quella di altre pubbliche amministrazioni che aprono fascicoli, che protocollano, infaldonano ed archiviano atti.

#### Documenti e fascicoli

*Aprire un fascicolo* è una espressione entrata nell'uso corrente in diversi campi ed indica la formazione di un dossier, l'inizio di un'inchiesta, la raccolta di dati relativi ad un certo affare. *Fascicolare*, cioè formare un fascicolo su un argomento, un fatto, una persona, è un neologismo che non si ritrova nei dizionari della lingua italiana, dove invece si trova il sostantivo *fascicolo* e l'aggettivo *fascicolato*. Neppure il termine *faldone* viene riportato nei vocabolari, nonostante gli archivi contengano migliaia di queste cartelle nelle quali sono raggruppati più fascicoli.

Il fascicolo costituisce l'unità di base indivisibile di un *archivio*, parola con la quale si intende sia il locale dove vengono conservati i fascicoli, sia il complesso dei documenti prodotti o acquisiti da un Ente durante lo svolgimento della propria attività sia, infine, il fondo documentario che, all'interno di un Archivio di Stato o di un qualsiasi istituto in cui siano concentrati archivi di diversa provenienza, presenti carattere di unitarietà. C'è da osservare come il decreto legislativo 42/2004, meglio conosciuto come *Codice Urbani* (dal nome del Ministro che ne ha voluto la realizzazione), dopo aver affermato che gli archivi ed i singoli documenti dello Stato sono "beni culturali" (art. 10, n. 2, lettera *b*), nel capo III del titolo II, parte II riguardante la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali) definisca (forse in maniera riduttiva) gli archivi come luoghi di deposito, conservazione e di inventariazione di fondi come se fossero solo questo e non anche luoghi di ricerca e di studio dei documenti.

Il *documento* viene definito dall'art. 2 del Codice deontologico approvato il 14 marzo 2001 dal Garante per la *privacy* come «qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali»<sup>2</sup>. Esso acquisisce una

que forze elencate nell'art. 16, si affiancano il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, le Capitanerie di Porto, le Polizie locali, le Polizie informative (il SISMI ed il SISDE - Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Democratica). Le Forze armate classiche (Esercito, Marina ed Aeronautica) sono da sempre considerate una forza pubblica di natura straordinaria da utilizzare in determinati e specifici casi (vigilanza ai seggi elettorali, operazioni di controllo del territorio a supporto dei corpi di polizia, etc.).

<sup>2</sup> In realtà, le definizioni di *documento* sono molteplici, a cominciare dal concetto di *documento amministrativo* affermato dall'art. 22, 2° comma, della legge 241/1990, poi riformulato dal DPR

posizione ufficiale all'interno dell'Ente dal momento in cui viene *assunto a protocollo*.

Sul *protocollo* avviene dunque la registrazione, la classificazione e la distribuzione, per la successiva trattazione, del documento. Pertanto, così come ribadito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, il protocollo può definirsi un atto pubblico di fede privilegiata che memorizza ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni.

## Archivi e protocolli

*Protocollo* ed *archivio* sono concettualmente inscindibili, tanto che già la Commissione presieduta dal conte Luigi Cibrario, istituita con decreto 15 marzo 1870 dai Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione per affrontare il problema del riordinamento degli archivi statali, aveva rifiutato la distinzione tra archivio amministrativo ed archivio storico (dove il protocollo è solo un mezzo di corredo) proprio sulla base dell'impossibilità concettuale di considerare separatamente il documento amministrativo dal documento storico.

L'inscindibilità di archivio e protocollo è stata ribadita sia dal decreto con il quale, il 14 ottobre 2003, il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie ha approvato le linee guida per l'adozione del protocollo informatico e per il trattamento informatico dei procedimenti amministrativi, sia dal decreto legislativo 82/2005 (cioè il *Codice dell'amministrazione digitale* entrato in vigore il 1° gennaio 2006). In base a tali disposizioni, la protocollazione e l'archiviazione si identificano non più come sovrastrutture burocratiche, bensì con il servizio di connettivo idoneo a gestire i flussi procedurali e ad attuare la migliore organizzazione dei documenti. Documenti che la pubblica amministrazione, periodicamente, provvede a proporre per lo *scarto* o il *versamento*. Il primo è l'operazione con cui si destina al macero una parte del fondo archivistico, mentre il versamento consiste nel trasferimento, all'Archivio di

445/2000 che all'art. 1, 1° comma, lettera *b*, definisce pure il *documento informatico* (cioè «la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», come si legge nell'art. 1 del decreto legislativo 42/2005, istitutivo del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale dell'amministrazione pubblica). Pur presentando elementi di discontinuità, tutte queste definizioni rispondono ad una logica comune, la stessa che ha presieduto all'emanazione del *Codice dell'amministrazione digitale* (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159). Entrato in vigore il 1° gennaio 2006, il *Codice* ha pure recepito la direttiva 1999/93/CE ispirata ai principi della neutralità tecnologica e della parità di trattamento (principio di "non discriminazione"), tra documento informatico e documento cartaceo. Nel *Codice*, naturalmente, si parla pure della formazione del documento informatico (art. 40), del procedimento e del fascicolo informatico (art. 41).

Stato competente per territorio, dei fascicoli (ritenuti dalla Commissione di sorveglianza sugli archivi statali non più occorrenti alla trattazione degli affari) dopo che siano state eseguite le operazioni di scarto.

La fase dello scarto rappresenta un momento fondamentale nella gestione degli archivi. Il suo svolgimento porta alla selezione dei documenti da conservare nell'*archivio di deposito* ed alla distruzione, secondo le procedure stabilite dall'art. 35 del DPR 1409/1963, di quelli ritenuti inutili.

#### Consultabilità degli atti

Lo scarto non solo consente di eliminare documenti non più utili e recuperare spazio nei locali, ma qualifica anche la documentazione archivistica in modo tale da rendere possibile il suo versamento, decorsi i 40 anni previsti dall'art. 23 del citato DPR 1409/1963, all'Archivio di Stato.

La documentazione conservata presso l'Archivio centrale di Stato di Roma, gli Archivi di Stato provinciali e sezionali, gli archivi degli uffici statali (prefetture, questure, tribunali, etc.) è, ai sensi dell'art. 21 del DPR 1409/1963 (modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 281/1999) e degli artt. 122-127 del citato *Codice Urbani*, liberamente consultabile, ad eccezione di quella di carattere *riservato* riguardante la politica estera ed interna del Paese (che viene aperta al pubblico dopo 50 anni), di quella riguardante processi penali (che diviene accessibile dopo 70 anni) e di quella contenente i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 675/1996, consultabile invece dopo 40 anni che divengono 70 se i dati sono idonei a rilevare lo stato di salute, la vita sessuale o i rapporti riservati di tipo familiare. Per scopi storici può essere autorizzata dal Ministro dell'Interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato e sentita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti d'archivio riservati istituita presso il Viminale, la visione di questi documenti anche prima di tali scadenze (art. 21, 2° comma, del DPR 1409/1963 modificato dal citato art. 8 del decreto legislativo 281/1999 ed artt. 1 e 6 del DPR 854/1975).

L'autorizzazione del Ministro si giustifica alla luce delle dispute nate immediatamente dopo l'unità d'Italia, quando si pose il problema del dicastero al quale affidare il coordinamento delle attività archivistiche. Per taluni, infatti, essendo le finalità di consultazione dei documenti di tipo culturale, la competenza avrebbe dovuto essere del Ministero della Pubblica Istruzione; per altri era di tipo politico, con implicazioni di riservatezza e, di conseguenza, competente avrebbe dovuto essere il Dicastero dell'Interno; per altri ancora la natura demaniale degli archivi individuava nel Ministero delle Finanze il coordinatore più adatto; per altri, infine, la prevalenza degli atti giudiziari nei fondi archivistici consigliava un coordinamento da parte del Ministero di

Grazia e Giustizia. Alla fine, sulla base dei lavori che la citata Commissione Cibrario aveva concluso il 13 aprile 1870, con il regio decreto 1852 del 5 marzo 1874 tutti gli archivi statali vennero posti alle dipendenze del Ministero dell'Interno (art. 1).

Quest'assetto è rimasto operante sino al 1975, anno in cui si procedette a demandare tutte le competenze in tale campo al neonato Ministero dei Beni culturali ed ambientali (ora Ministero per i Beni e le Attività culturali, riorganizzato con il decreto legislativo 3/2004 e con il DPR 173/2004), sempre mantenendo però, in capo al Ministro dell'Interno, la già vista autorizzazione per i documenti riservati.

#### Carte di polizia, informatica ed archivistica

In un contesto come quello italiano, dove si fatica a comprendere che la documentazione prodotta ed accumulata nel corso del tempo, se catalogata e ben ordinata, può tornare utile in diversi momenti della vita di una pubblica amministrazione, e che è all'evoluzione tecnologica che si deve l'inesorabile, rapida, obsolescenza dei modelli organizzativi di Ministeri ed Enti locali, il protocollo, dopo oltre un secolo di assenza di significativi interventi in materia (l'ultima norma quadro, prima dell'emanazione del DPR 445/2000, è il regio decreto 35/1900), ha subito una trasformazione con il passaggio a *protocollo informatico*, che rappresenta una ulteriore tappa rispetto al *protocollo informatizzato*, in uso soprattutto a partire dagli anni Novanta. Il protocollo informatizzato, infatti, non è che l'applicazione dell'ordinario sistema di protocollazione di documenti cartacei con l'ausilio del computer; il protocollo informatico consiste, invece, nell'uso dei sistemi informatici per l'intera procedura di gestione del flusso documentale in entrata ed in uscita, con la sensibile diminuzione della produzione e della circolazione dei documenti cartacei.

Il protocollo e gli archivi - correnti e di deposito - diventano così lo snodo e la risorsa privilegiata per il buon funzionamento degli uffici (compresi quelli di polizia) e dei procedimenti amministrativi. Tutto ciò implica un protocollo informatico unico e l'adozione di un titolare di classificazione e di un massimario di scarto<sup>3</sup> coerenti e coordinati, nella convinzione che in un sistema di gestione dei flussi documentali ciò che conta non è il documento in quanto tale, ma l'insieme delle relazioni che quel documento ha con tutti gli altri e, più in particolare, con quelli riguardanti il relativo procedimento amministrativo.

Da quanto precede, si comprende che, anche alla luce del decreto legislativo 196

<sup>3</sup> Il *titolare* è il quadro di classificazione degli atti d'archivio, costituito da un determinato numero di categorie (classi o titoli) articolate in sottopartizioni e contrassegnate da simboli numerici o alfabetici; il *massimario*, invece, è lo strumento che consente di coordinare razionalmente lo scarto (cioè la

del 30 giugno 2003 (il Codice della *privacy*, approvato sulla base della delega conferita all'Esecutivo con l'art. 1, comma 4 della legge 127/2001 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2004, cioè lo stesso giorno in cui è divenuto obbligatorio l'utilizzo del protocollo informatico da parte delle pubbliche amministrazioni), gli attuali sistemi informatici permetteranno, oltre alla possibilità di protocollare i tradizionali documenti cartacei, anche quelli elettronici, collegando direttamente al sistema di protocollo il sistema di archiviazione e conservazione dei documenti e garantendo forme più efficaci di accesso agli atti amministrativi.

#### Il Ministero dell'Interno tra Web Arch e nuovi profili professionali

In tale panorama, il Viminale ha proposto all'allora Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione<sup>4</sup> il sistema di protocollazione *Web Arch 2.0*, sperimentato dalla prefettura di Pavia a partire dal 1998 e con una spesa di circa 300 milioni di lire (*Web Arch 1.0*).

Il sistema, partito ufficialmente nel 2001, è arrivato alla versione *3.0 Evolution* nel 2005. Questa versione, mirante ad ampliare le funzionalità esistenti ed a rendere il sistema coerente con gli sviluppi normativi introdotti soprattutto a partire dal DPR 445 del 28 dicembre 2000 (sono ora presenti, fra l'altro, le funzioni di "gestione titolario", "gestione documentale" e "scarto d'archivio"), non viene però adottata da tutte le prefetture (in una ministeriale dell'8 settembre 2005 il Viminale ha espressamente lamentato il «disomogeneo utilizzo del protocollo informatico») e, soprattutto, non è stata diffusa anche presso gli altri uffici centrali e periferici del Dicastero dell'Interno (questure, comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, etc. Per l'Amministrazione della pubblica sicurezza, è stato previsto che le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sovrintendano sugli archivi e sullo scarto degli atti, inviando una sintetica relazione annuale sull'attività delle commissioni di sorveglianza previste dal DPR 37/2001).

Tale parziale introduzione del protocollo informatico è stata inoltre accompa-

destinazione al macero) dei documenti prodotti. Nel 2004, a distanza di 35 anni dall'emanazione del primo (1969), la Guardia di finanza si è dotata di un nuovo piano generale di classificazione, con un titolario ed un massimario basati sulle linee guida *MoReq* [Model Requirements for the Management of Electronic Records], elaborato all'inizio del 2001 da una società londinese incaricata dalla Commissione europea di studiare i requisiti funzionali per la gestione informatizzata dei documenti) e sulla norma *ISO 15489* (standard teorico-pratico sul *record management*) del settembre del 2001.

<sup>4</sup> Istituita con il decreto legislativo 39/1993, l'AIPA è stata trasformata in CNIPA [Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione] ai sensi dell'art. 176 del citato decreto legislativo 196/2003, n. 196.

gnata dal mancato adeguamento delle istruzioni in materia di archivi e protocollo (quelle concernenti le prefetture sono state varate il 27 marzo 1962 con la circolare M.3301, mentre quelle relative agli uffici di pubblica sicurezza risalgono al 1° dicembre 1971, giorno in cui venne diramata la circolare 10083.F(12)1, sostitutiva della precedente 10083/D del 1° dicembre 1931), dalla riconfigurazione, operata con i decreti emanati il 18 novembre 2002 ed il 4 agosto 2005 dal Ministro dell'Interno, delle prefetture in aree e servizi (che hanno preso il posto dell'ufficio di gabinetto e dei tre settori amministrativi, con conseguente scomparsa dell'archivio di gabinetto e dell'archivio generale per gli affari amministrativi)<sup>5</sup> e, da ultimo, dall'accordo stipulato il 26 febbraio 1998 (le cosiddette "norme di raccordo") e dal primo contratto collettivo integrativo del Viminale (sottoscritto il 28 giugno 2000) che hanno portato all'eliminazione delle qualifiche di *archivista coadiutore* (ex quarta qualifica funzionale) e di *operatore amministrativo r.a.o.c.* (responsabile archivio operatore cifra, ex quinta qualifica funzionale)<sup>6</sup>.

Allo stato attuale, pertanto, il personale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'Interno si trova, di fatto, ad operare senza archivisti nelle prefetture (dove, come detto prima, è in funzione un protocollo informatico ed è previsto il solo archivio di deposito) e negli uffici della Polizia di Stato (nei quali, non essendoci articolazione in aree e servizi, continuano ad esistere gli archivi correnti e di deposito), in un caos normativo e strutturale aggravato, in taluni casi, dall'introduzione di nuovi sistemi di gestione dei flussi documentali. È il caso, per fare solo un esempio, del *Sicitt* che, basato su architettura web, a partire dal 1° febbraio 2006 ha sostituito *Affinity*, una banca dati interconnessa alla rete multimediale, per l'inserimento delle istanze di cittadinanza italiana.

Con questo sistema, tutti gli Enti interessati (per il Viminale il Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione, le Direzioni centrali della Polizia di prevenzione e della Polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Sisde e le prefetture; il Sismi per il Dicastero della Difesa; la Direzione generale per gli Italiani all'estero e le Politiche migratorie del Ministero degli Affari esteri; il Casellario centrale del Ministero della Giustizia) hanno la possibilità di gestire, ciascuno per la pro-

<sup>5</sup> In esito a tale nuovo modello organizzativo sono stati predisposti, recita la ministeriale 636/CED del 20 marzo 2003, «gli opportuni adeguamenti prevedendo una gestione più flessibile del titolare e la possibilità di ridefinire la "mappatura" dei servizi». Inutile dire che questi "opportuni adeguamenti" sono in continua - e disordinata - fase di aggiornamento e revisione.

<sup>6</sup> Si ricorda che l'art. 79 del regio decreto 666/1909, nel distinguere il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza in ufficiali di p.s. ed impiegati d'ordine, destinava questi ultimi «alla tenuta dell'archivio, del protocollo, dei registri e delle rubriche, nonché alla copiatura dei processi verbali, delle denunce, delle statistiche e del carteggio di ufficio».

pria parte di competenza, le domande di concessione della cittadinanza italiana attraverso la quasi totale eliminazione della documentazione cartacea scannerizzata a cura degli uffici territoriali del Governo che ricevono le istanze<sup>7</sup>.

### Problemi e prospettive

Con questo nuovo sistema, il Ministero dell'Interno si propone di abbattere, per quanto possibile, il muro di carte costituito dalle domande di naturalizzazione (aumentate dalle 35.046 del 2001 alle 82.180 del 2005), garantendo contemporaneamente la tutela del trattamento dei dati sensibili di cittadini stranieri. Trattandosi, come ben si comprende, di due problemi complessi, che richiedono il coordinamento tra l'ampia ed articolata legislazione di settore (non solo in materia di archivi e di *privacy*, ma pure nei campi della sicurezza pubblica e dell'immigrazione) e tra i vari organi operanti in un settore che, ormai dal 1990, assorbe gran parte delle risorse economiche, umane, strutturali e temporali del Viminale (sia a livello centrale che periferico), sarebbe opportuno riflettere su cinque possibili interventi di livello normativo, sindacale, organizzativo, tecnologico ed "apicale".

Per quanto riguarda il primo, premesso che chi scrive riterrebbe utile un *Testo unico delle carte di polizia* (proprio a causa della citata peculiarità degli archivi delle forze dell'ordine e dei servizi segreti, anche se il Testo unico, come affermato da un giurista come Vittorio Italia, altro non è che un dio minore rispetto al *Codice* il cui tempo sarebbe, per il momento, finito), il Dicastero dell'Interno dovrebbe emanare nuove circolari in sostituzione di quelle del 1962 e del 1971 prima citate, anche alla luce delle riforme che hanno interessato il Ministero a partire dal 1981, anno dell'entrata in vigore della legge di riforma della pubblica sicurezza; per quello sindacale, invece, sarebbe opportuno prendere in considerazione l'istituzione, sia in sede di contrattazione nazionale (2006/2007 per la parte economica, 2006/2009 per quella normativa), sia in sede di contrattazione integrativa (il terzo dopo quelli sottoscritti il 28 giugno 2000 ed il 1° marzo 2004), delle figure professionali già previste dalla direttiva emanata il 28 ottobre 1999 dal Presidente del Consiglio in materia di gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni

---

<sup>7</sup> L'art. 5 della legge 91/1992 prevede che la cittadinanza possa essere richiesta dallo straniero o dall'apolide che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano e che la domanda possa essere presentata presso le Prefetture competenti per territorio nel caso in cui il richiedente risieda legalmente da almeno 6 mesi in Italia ed abbia contratto matrimonio con cittadino italiano da almeno 6 mesi, oppure presso una rappresentanza consolare all'estero qualora il richiedente risieda all'estero e sia sposato da almeno 3 anni con un cittadino italiano.



(responsabile della reingegnerizzazione dei processi legati alla protocollazione informatica; responsabili degli uffici di protocollo informatico; operatori di protocollo informatico; responsabili delle altre strutture utenti del protocollo informatico), da affiancare a quelle attualmente esistenti nel settore informatico (assistente B3; collaboratore C1; funzionario C2; direttore C3).

Per quello organizzativo, occorrerebbe ridisegnare, soprattutto per le prefetture, i servizi di connettivo<sup>8</sup> destinati alla gestione del flusso documentale in entrata ed in uscita (protocollo, spedizione, archivi correnti e di deposito), mentre per quello tecnologico si deve assolutamente potenziare la rete del Viminale che, attualmente, può accettare solo un numero determinato di connessioni (dal 2006, è bene ricordarlo, è stato attivato pure il sistema *SUI* per la gestione delle pratiche di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione istituito presso ogni ufficio territoriale del Governo).

Per quel che infine concerne il livello "apicale", deve essere ribadito quanto previsto in diverse norme (dal decreto legislativo 165/2001 al decreto legislativo 82/2005) in merito al ruolo della dirigenza nella razionalità della gestione dei documenti, strettamente intrecciata con il procedimento amministrativo: «il ruolo del dirigente appare decisivo per sollecitare un atteggiamento di disponibilità all'uso delle tecnologie informatiche che le faccia cogliere in tutte le loro positive potenzialità e non come dei lacci imposti a chi deve utilizzarle»<sup>9</sup>.

Queste cinque linee di intervento dovranno comunque nascere dalla consapevolezza che, essendo l'informatica la disciplina che studia i processi di elaborazione dei dati (etimologicamente parlando, infatti, il vocabolo *informatica* è la contrazione dei due termini *informazione* ed *automatica*) e che le carte di polizia sono dei documenti contrassegnati da una naturale delicatezza, il compito di tagliare il *red tape*<sup>10</sup> non potrà non passare soprattutto attraverso l'archiviazione elettronica sostitutiva (cioè

<sup>8</sup> La locuzione "servizi di connettivo" si ritrova nel *Rapporto sui principali problemi dell'Amministrazione dello Stato* redatto da Massimo Severo Giannini nel 1979. Nello studio si accenna esplicitamente alla riforma dei flussi documentali come motore dell'intera riforma della PA.

<sup>9</sup> Parere n. 31 fornito dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 gennaio 2006 in merito allo schema di provvedimento normativo (approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 2 dicembre 2005) recante modifiche ed integrazione al *Codice dell'amministrazione digitale*.

<sup>10</sup> Il *red tape* è il nastro rosso con il quale il personale degli Enti federali statunitensi era solito annodare i fascicoli. Con la locuzione *red tape* il National Performance Review (NPR), incaricato nel 1993 di dare attuazione al programma di riforma della pubblica amministrazione, ha voluto illustrare il fenomeno dell'accumulo fuori misura della documentazione causato dall'applicazione di norme stratificatesi nel tempo. L'attività del NPR ha prodotto buoni risultati: ad esempio, le 13.050 pagine aventi ad oggetto lo statuto del personale delle 20 polizie federali sono scese, nel 2005, ad 8.715 comprendenti i regolamenti applicativi, la giurisprudenza e le istruzioni in materia di gestione e disciplina.

con successiva distruzione del supporto cartaceo) della maggior parte degli atti prodotti dalle forze dell'ordine e conservati dalle strutture centrali e periferiche del Viminale, in una visione che, privilegiando la riduzione delle norme ed il taglio dei procedimenti operativi, unisca efficacia (raggiungimento del fine perseguito), efficienza (grado e qualità dei risultati ottenuti in rapporto ai mezzi impiegati), semplificazione (che è una condizione della trasparenza) e tutela della *privacy*<sup>11</sup> nell'attività di gestione della documentazione da parte di quanti lavorano nel Dicastero dell'Interno.

## Riferimenti bibliografici

- Caramazza, Ignazio Francesco, *Dal principio di segretezza al principio di trasparenza. Profili generali di una riforma*. "Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico", 1995, n. 4, p. 941-958
- Legnani, Massimo, *Le "carte di polizia" come fonte storica*, in *Università, polizia e mass media*. Brescia : Centro Nazionale di Studi e Ricerche sulla Polizia, 1988, p. 22-23
- Mazzei, Antonio, *Le carte di polizia tra archivi, protocollo, "privacy" ed altro*. "Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza", n. 6 (16 marzo 2003), p. 642-647
- Mazzei, Antonio, *Il lavoro dell'intelligence e la questione degli archivi*. "Per Asperam ad Veritatem", n. 28 (gennaio-aprile 2004), p. 127-151
- Melis, Guido, *La burocrazia*. Bologna : Il Mulino, 1998
- Petrini, Aldo, *Archivi e forze di polizia locale*. "Il Vigile Urbano", n. 9 (settembre 2003), p. 977-979
- Pigliapoco, Stefano, *La gestione dei documenti nelle pubbliche amministrazioni*. Rimini : Maggioli, 1996
- Romiti, Antonio, *Le principali sentenze sul protocollo delle pubbliche amministrazioni*. Viareggio (Lucca) : SAL Editoriale, 1995
- Valentini, Marco, *Trasparenza, riservatezza e segreto*, in *Studi in memoria di Aldo*

<sup>11</sup> A tale proposito non si deve dimenticare che con il decreto 244 del 21 giugno 2006 il Ministro dell'Interno, in attuazione degli artt. 20 e 21 del decreto legislativo 196/2003, ha proceduto ad individuare i dati sensibili e giudiziari trattati dal personale dell'Amministrazione civile, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

*Camporota*. Roma : SSAI [Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno],  
1997, p. 419-448

*Voci di compagni. Schede di Questura. Considerazioni sull'uso delle fonti orali e delle  
fonti di polizia per la storia dell'anarchismo*. "Quaderni del Centro Studi Libertari  
Archivio Pinelli", Milano : Elèuthera, 2002

Zanni Rosiello, Isabella, *Andare in archivio*. Bologna : Il Mulino, 1996.

